



**COMUNE DI PINO TORINESE**  
Città metropolitana di Torino

---

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Servizio di rif.: *EDUCATIVO E POLITICHE SOCIALI*

Numero proposta: 59

**N. 55**

del **23/04/2025**

---

**OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI PRESENTI IN TERRITORIO COMUNALE – DIRETTIVA CIRCA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE.**

---

L'anno duemilaventicinque, addì ventitre del mese di aprile alle ore 21:35 nella civica residenza di Pino Torinese si è riunita la Giunta comunale per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti amministratori in carica: TOSI Alessandra, PELLEGRINI Paolo, PAGLIASSO Elisa, CONCAS Marcello, BONIFORTI Davide mentre risultano assenti: ===

Assume la presidenza il Sindaco. Partecipa alla seduta in forma telematica con la modalità della videoconferenza il Segretario Generale Dott. PALERMITI Daniele, anche in qualità di verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale, invita la Giunta all'esame e alla trattazione dell'argomento di cui in oggetto secondo la proposta allegata.

Terminati gli interventi la proposta è messa in votazione:

con voti 5 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti espressi nelle forme di Legge, la Giunta comunale Delibera di Approvare la proposta che segue.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

IL PRESIDENTE  
TOSI Alessandra  
*(firmato digitalmente)*

Il Segretario Generale  
PALERMITI Daniele  
*(firmato digitalmente)*

**OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI PRESENTI IN TERRITORIO COMUNALE – DIRETTIVA CIRCA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE.**

Premesso che:

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 11 dicembre 2017 ha approvato il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- il Consiglio dei Ministri con delibera del 5 Ottobre 2021 ha approvato il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione 2021-2025”;

- la D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 ha approvato l’atto di indirizzo per il proseguimento per il 2024 dell’azione di supporto ai servizi educativi per l’infanzia, del “Piano di azione nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione annualità 2024”;

- in base alla suddetta delibera e alla Determinazione Dirigenziale n. [512/A1511C/2024](#) del 18/09/2024, gli obiettivi d’intervento e le risorse finanziarie statali e regionali assegnate ad ogni singolo Comune per l’anno 2024 (che si rivolgono unicamente ai servizi educativi per la prima infanzia 0/2 anni) devono essere destinate ai seguenti scopi:

- 1) sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l’obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l’infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d’esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);
- 2) riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni;
- 3) sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera, al fine di superare progressivamente gli anticipi all’iscrizione alla scuola dell’infanzia;
- 4) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e per la promozione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT);

Dato atto che, in seguito a contatti scritti, gli uffici regionali preposti hanno specificato che non è obbligatorio comprendere tutti i precedenti punti nella suddivisione delle risorse;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. [512/A1511C/2024](#) del 18/09/2024 succitata con cui la Regione ha proceduto all’impegno delle risorse finanziarie regionali a favore dei Comuni piemontesi e ha approvato l’allegato contenente il riparto delle risorse ministeriali per i Comuni aventi sul proprio territorio dei servizi educativi per l’infanzia in base al numero di posti presenti;

Rilevato che, per il nostro Ente, il contributo totale previsto per l’annualità 2024 è pari ad € **42.058,44**, di cui € 10.228,14 quale quota contributo regionale ed € 31.830,30 quale quota contributo statale, per una capacità ricettiva pari a n. 54 posti per la prima infanzia così suddivisi nelle tre strutture presenti sul nostro territorio:

n. 15 posti per "LA GANG DEL BOSCO"  
n. 25 posti per "IL GIROTONDO"  
n. 14 posti per "L'ISOLA CHE NON C'E".

Dato atto che il riparto delle risorse avviene sulla base del monitoraggio delle risorse effettuato dal Ministero;

Preso atto che il contributo totale è stabilito sulla base della rilevazione informatica attivata presso i Comuni piemontesi nei mesi di maggio e giugno 2024 con nota pec della Regione Piemonte prot. n. 1962 del 09/05/2024, finalizzata ad attestare il numero di minori frequentanti le strutture per l'infanzia di fascia 0-2 anni nel periodo dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2024;

Rilevato che le risorse assegnate al Comune sono da considerarsi riferibili all'anno scolastico 2024/2025 e possono essere impegnate fino al 31/12/2025, come riportato nel paragrafo 3 delle note procedurali allegata alla Determinazione Dirigenziale n. [512/A1511C/2024](#) sopra citata;

Considerato che ad oggi risulta pervenuto a questo Ente solo il contributo statale pari a € 31.830,30 (confluito in avanzo di amministrazione vincolato 2024), ma al cap.10455 "Contributo regionale e comunale per asili nido privati" al codice di bilancio 1201104 del bilancio 2025-2027, Peg 2025 - annualità 2025 risulta essere disponibile l'intera somma di € 42.058,44, comprendente anche la quota di contributo regionale;

Dato atto che risulta necessario trasferire la suddetta somma alle strutture presenti sul territorio pinese previa stipula di convenzione (qui allegata in bozza quale parte integrante e sostanziale), moltiplicando la quota a posto bimbo di € 778,86 per il numero di posti presenti in ogni asilo, e precisamente:

**€ 11.682,90** per "LA GANG DEL BOSCO"

**€ 19.471,50** per "IL GIROTONDO"

**€ 10.904,04** per "L'ISOLA CHE NON C'E"

Valutato opportuno, al fine di garantire risorse economiche atte a mantenere l'operatività delle strutture per l'infanzia presenti sul territorio, di erogare pro quota alle strutture stesse l'intero contributo, derivante dalla somma del finanziamento statale già pervenuto a questo Ente e del finanziamento regionale non ancora arrivato;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 787/A1511C/2022 del 28/12/2022 la Regione Piemonte, in attuazione della D.G.R. n. 16-6309 del 22/12/2022, ha indetto un "Avviso pubblico ai Comuni per la costituzione dei Coordinamenti pedagogici territoriali e per l'individuazione di Comuni capofila", al quale ha partecipato anche il Comune di Pino Torinese in partenariato con Chieri, individuato quale Comune capofila;

- con Determinazione Dirigenziale n. 763 del 21/12/2023 come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 187 del 19/04/2024 è stato approvato l'elenco aggiornato al 30/11/2023 dei Coordinamenti Pedagogici territoriali e relativi Comuni capofila che si sono costituiti in seguito all'Avviso;

- con Determinazione Dirigenziale n. [512/A1511C/2024](#) del 18/09/2024, più volte citata è stato altresì approvato il contributo regionale destinato all'attivazione e al funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, pari a € 28.542,36 per il coordinamento facente capo a Chieri;

Considerato che il Comune di Chieri gestirà direttamente tale contributo dal punto di vista finanziario, compresa la rendicontazione, mentre la destinazione delle risorse viene condivisa con i Comuni partner e con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio;

Valutato di fornire la seguente direttiva per la suddivisione delle risorse con riferimento agli indirizzi forniti dalla D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024:

1. sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.), impiegando risorse pari al **80%** dell'importo erogato;

2. riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni, impiegando risorse pari al **20%** dell'importo erogato.

Le riduzioni vengono definite dai titolari delle strutture in maniera proporzionale, secondo le seguenti fasce ISEE:

#### **Fasce di reddito**

<b>FASCIA 1</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 6.000,00</i></b>
<b>FASCIA 2</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 6.000,01 euro ed euro 15.000,00</i></b>
<b>FASCIA 3</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 15.000,01 euro ed euro 35.000,00</i></b>
<b>FASCIA 4</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE superiore ad euro 35.000,00</i></b>

La percentuale di rimborso viene stabilita dai titolari delle strutture in modo discrezionale e tiene anche conto della presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, di bambini/e in affidamento o in adozione.

Ritenuto di non comprendere, nella presente suddivisione delle risorse, una percentuale da destinare alla formazione pedagogica in quanto formazione e coordinamento pedagogici sono finanziati con risorse specifiche, come sopra illustrato;

Dato atto che l'asilo nido LA GANG DEL BOSCO è situato in locali privati per i quali è in vigore un contratto di sublocazione con il Comune di Pino T.se, a sua volta locatario del contratto principale, in forza del quale viene applicato al gestore un canone di locazione agevolato;

Ritenuto opportuno stabilire che il gestore della GANG DEL BOSCO, quale forma di controprestazione rispetto al canone di locazione agevolato versato al Comune, sia chiamato a:

- accogliere con totale esenzione del pagamento n. 1 utente dietro segnalazione motivata del Consorzio Socio assistenziale del Chierese, che avrà preventivamente verificato la situazione socio-economica dell'utente stesso;
- garantire precedenza di accesso a n.1 utente, a pagamento e con applicazione delle fasce Isee succitate, dietro segnalazione motivata del Consorzio Socio assistenziale del Chierese;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso si propone affinché il Giunta Comunale

## DELIBERI

Per tutto quanto in premessa indicato a motivazione del presente atto:

1. Di approvare la seguente destinazione delle risorse statali e regionali a sostegno dei servizi per la prima infanzia, assegnate con D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024;

- sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.), impiegando risorse pari al **80%** dell'importo erogato;

- riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni, impiegando risorse pari al **20%** dell'importo erogato.

Le riduzioni vengono definite dai titolari delle strutture in maniera proporzionale, secondo le seguenti fasce ISEE:

### Fasce di reddito

<b>FASCIA 1</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 6.000,00</i></b>
<b>FASCIA 2</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 6.000,01 euro ed euro 15.000,00</i></b>
<b>FASCIA 3</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 15.000,01 euro ed euro 35.000,00</i></b>
<b>FASCIA 4</b>	<b><i>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE superiore ad euro 35.000,00</i></b>

La percentuale di rimborso viene stabilita dai titolari delle strutture in modo discrezionale e tiene anche conto della presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, di bambini/e in affido o in adozione.

2. Di stabilire per quanto descritto in premessa che, qualora si presentasse la necessità, il gestore della GANG DEL BOSCO sia chiamato a:

- accogliere con totale esenzione del pagamento n. 1 utente dietro segnalazione motivata del Consorzio Socio assistenziale del Chierese, che avrà preventivamente verificato la situazione socio-economica dell'utente stesso;

- garantire precedenza di accesso a n.1 utente, a pagamento e con applicazione delle fasce Isee succitate, dietro segnalazione motivata del Consorzio Socio assistenziale del Chierese;

3. Di riconoscere il contributo ai tre servizi per l'infanzia elencati, e in particolare di versare:

- **€ 11.682,90** a "LA GANG DEL BOSCO";

- **€ 10.904,04** a "L'ISOLA CHE NON C'E";

- **€ 19.471,50** a "IL GIROTONDO";

4. Di demandare al Responsabile del Servizio competente la stipula della convenzione nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, l'impegno di spesa e la liquidazione pro quota alle strutture per l'infanzia dell'intero contributo, derivante dalla

somma del finanziamento statale già pervenuto a questo Ente e del finanziamento regionale non ancora arrivato, per un importo complessivo di € 42.058,44, che trova copertura sul cap.10455 "Contributo regionale e comunale per asili nido privati" al codice di bilancio 1201104 del bilancio 2025-2027, Peg provvisorio 2025 - annualità 2025;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Parere favorevole in ordine  
alla regolarità tecnica  
Pino Torinese, li 15/04/2025

Il Responsabile del Servizio EDUCATIVO E  
POLITICHE SOCIALI  
*DELFINO Stefano*  
(firmato digitalmente)

# **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINO TORINESE E LE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE PRESENTI NEL NOSTRO TERRITORIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE .**

L'anno duemilaventicinque, addì.....del mese di ....., in Pino Torinese, in una sala del Palazzo Comunale,

## **TRA**

Il **Comune di Pino Torinese**, con sede in Piazza Municipio 8, P.IVA 01984460012 – C.F. 82000370013, rappresentato dal dott. Stefano Delfino, responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali,

## **E**

- “LA GANG DEL BOSCO” - Via Biscaretti n. 2/3 - Pino Torinese, rappresentato dalla titolare Sig.ra ABATE FEDERICA, nata il 31/10/1992 a Volpiano (TO) residente in Pino Torinese (TO), Via Rovereto n. 9  
C.F. BTAFC92R71L219H  
P.IVA 11826790013

## **CONSIDERATO CHE**

1. Sul territorio del Comune di Pino Torinese non esistono asili nido e micro-nidi comunali.
2. Il D. Lgs. 65/2017 disciplina la “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
3. Il piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 5 ottobre 2021, definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione ed istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 65/2017, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 dello stesso e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
4. I seguenti servizi per la prima infanzia presenti sul territorio di Pino Torinese, “La gang del bosco” con sede in via Biscaretti n. 2/3, “Il Girotondo” con sede in via Valle Balbiana, n. 33 e “L'Isola che non c'è” con sede in via Maria Cristina n. 26, erogano un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Pino Torinese, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 65/2017, intende intervenire per il sostegno ed il potenziamento delle attività, data la loro importante finalità sociale ed educativa, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dei tempi di lavoro e di cura ed in risposta alle esigenze delle famiglie.
5. Con D.G.R. n. 18-8340/2024/XI del 25/03/2024 la Giunta Regionale ha approvato il proprio atto d'indirizzo per il proseguimento per il 2024 dell'azione di supporto ai servizi educativi per l'infanzia, del “Piano di azione nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione annualità 2024”, insieme alle disposizioni sul riparto delle risorse regionali, che ammontano complessivamente a 4.701.451,00 euro, ovvero il 20% circa delle risorse statali.

Con note procedurali in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2024, n. 18-8340, la Regione Piemonte raccomanda di impegnare le risorse entro il 31/12/2025.

Con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha approvato il proseguimento per il 2024 delle tipologie di intervento che i Comuni potranno attuare con riferimento alle risorse ministeriali e regionali provenienti dal Piano d'Azione nazionale di cui all'art. 12 Dlgs 65/2017, con l'obiettivo di sostenere e potenziare la rete dei servizi alla prima infanzia piemontesi. Gli interventi previsti sono:

1) sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

2) riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni

3) sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera, al fine di superare progressivamente gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;

4) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e per la promozione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT).

6. La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18 settembre 2024 ha approvato il riparto fra i Comuni piemontesi beneficiari delle risorse del fondo nazionale e delle risorse in compartecipazione regionale.

Considerato quanto sopra, in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n..... del .....

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – OGGETTO**

La D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e la Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 della Regione Piemonte hanno approvato l'atto d'indirizzo per la programmazione degli interventi per l'anno 2024 (con indicazione di impegnare le risorse entro il 31/12/2025), e hanno previsto il riparto dei contributi ai comuni piemontesi per favorire il sostegno dei costi di gestione dei servizi della prima infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata.

I titolari dei servizi educativi sopra citati garantiscono, attraverso il supporto finanziario dell'Ente, lo svolgimento degli interventi definiti all'art. 2 della presente convenzione.

### **ART. 2 - CONDIZIONI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La titolare della struttura per l'infanzia garantisce che le risorse assegnate dalla Regione al Comune verranno utilizzate, entro il 31/12/2025 per le seguenti finalità, come previsto nella risposta alla rilevazione citata in premessa:

1. Sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di

favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

In questa voce rientrano a titolo esemplificativo:

- costi sostenuti per il personale
- costi sostenuti per le utenze
- approvvigionamenti di beni materiali
- manutenzione ordinaria
- sanificazione dei locali
- costi di gestione per favorire l'accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente abili, sia costi di parte corrente, ma anche costi d'investimento, quali ad esempio opere di abbattimento di barriere architettoniche

In riferimento a tale punto la titolare impiega risorse pari al **80%** dell'importo erogato.

2. Riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni, impiegando risorse pari al **20%** dell'importo erogato.

Le riduzioni vengono definite dai titolari delle strutture secondo le seguenti fasce ISEE:

#### Fasce di reddito

<b>FASCIA 1</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 6.000,00</b>
<b>FASCIA 2</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 6.000,01 euro ed euro 15.000,00</b>
<b>FASCIA 3</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 15.000,01 euro ed euro 35.000,00</b>
<b>FASCIA 4</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE superiore ad euro 35.000,00</b>

La percentuale di rimborso viene stabilita dai titolari delle strutture in maniera proporzionale e tiene anche conto della presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, di bambini/e in affidamento o in adozione.

Le parti stabiliscono altresì che il gestore della GANG DEL BOSCO, quale forma di controprestazione rispetto al canone di locazione agevolato versato al Comune, sia chiamato a:

- accogliere con totale esenzione del pagamento n. 1 utente dietro segnalazione motivata del Consorzio Socio assistenziale del Chierese, che avrà preventivamente verificato la situazione socio-economica dell'utente stesso;
- garantire precedenza di accesso a n.1 utente, a pagamento e con applicazione delle fasce Isee succitate, dietro segnalazione motivata del Consorzio Socio assistenziale del Chierese;

La diversa destinazione delle risorse rispetto a quanto qui pattuito deve essere illustrata e documentata secondo quanto indicato nel successivo articolo 3.

### ART. 3 – CONTRIBUTIONI

Per l'anno 2024 (anno scolastico 2024-2025 e finanziariamente fino al 31 dicembre 2025), in attuazione del Piano di Azione Nazionale di cui al D.Lgs. 65/2017 ed a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e della Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 da parte della Regione, con le quali sono state definite le quote di contribuzione regionale e statale per ciascun comune partecipante all'iniziativa (rispettivamente per Pino Torinese € 10.228,14 quale quota contributo regionale ed € 31.830,30 quale quota contributo statale), il Comune di Pino Torinese erogherà la somma di **€ 42.058,44** per una capacità ricettiva pari a **n. 54** posti, sulla base della rilevazione informatica attivata presso i Comuni piemontesi

finalizzata ad attestare il numero di minori frequentanti le strutture per l'infanzia di fascia 0-2 anni nel periodo dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2024, così suddivisi:

n. 15 posti per "LA GANG DEL BOSCO"

n. 25 posti per "IL GIROTONDO"

n. 14 posti per "L'ISOLA CHE NON C'E".

L'importo attribuito ad ogni struttura moltiplicando la quota a posto bimbo di € 778,86 per il numero di posti presenti in ogni asilo, è il seguente:

€ **11.682,90** a "LA GANG DEL BOSCO"

€ **19.471,50** a "IL GIROTONDO"

€ **10.904,04** a "L'ISOLA CHE NON C'E"

Il Comune provvederà al pagamento delle suddette somme, previa verifica del DURC, operando le ritenute fiscali di legge. Successivamente il titolare del servizio presenterà una relazione descrittiva circa l'utilizzo del contributo, dei risultati conseguiti e della documentazione necessaria allo scopo **entro e non oltre la fine di febbraio 2026**.

Nel caso in cui la rendicontazione presentata non sia coerente e veritiera, il Comune si riserva la facoltà di esigere la restituzione del contributo erogato.

Ai sensi della normativa regionale vigente e per le finalità indicate, il Comune si impegna ad inoltrare istanza alla Regione Piemonte per eventuali ulteriori contributi e ad erogarli a favore del titolare del servizio.

#### **ART. 4 – VALIDITA' E DURATA CONVENZIONE**

La convenzione ha validità per l'anno scolastico 2024-2025 e per ulteriori spese da sostenersi fino al 31 dicembre 2025. Potrà essere prorogata soltanto se ciò sia espressamente ammesso in atti e provvedimenti regionali e nel caso possano essere confermati tutti i contenuti della presente, nessuno escluso.

Tale convenzione sostituisce integralmente le precedenti convenzioni stipulate con le titolari delle strutture dell'infanzia, le quali a far data dell'entrata in vigore della presente convenzione perdono di efficacia.

#### **ART. 5 – VIGILANZA**

Ferma restando l'autonomia operativa del titolare del servizio, al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Pino Torinese può eseguire verifiche, richiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sulla base delle esigenze rappresentate dalle famiglie e nel perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 65/2017.

Entrambe le parti possono richiedere l'indizione di incontri e/o riunioni di verifica, secondo necessità.

#### **ART. 6 – INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE**

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da parte del titolare del servizio, per i seguenti motivi:

- reiterata negligenza nella conduzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- cessione parziale o totale della convenzione;
- sospensione o interruzione del servizio per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore;
- allorché il titolare del servizio si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- allorché il titolare del servizio non sia più in possesso delle autorizzazioni previste per l'effettuazione del servizio dalle normative vigenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di contestare al titolare del servizio, di volta in volta, ogni negligenza nella conduzione del servizio stesso.

#### **ART. 7 – VARIAZIONI**

Qualora durante la vigenza della presente convenzione si dovessero ravvisare nuove esigenze, le parti, di comune accordo, convengono di apportare le necessarie variazioni e di effettuare le eventuali integrazioni nel rispetto delle vigenti normative di settore e di contabilità pubblica.

#### **ART. 8 – SPESE DELL'ATTO DI CONVENZIONE**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del titolare del servizio.

#### **ART. 9 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione la parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni emanati in materia, nonché a tutte le normative applicabili del Codice Civile.

#### **ART. 10 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che possa derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Pino Torinese, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO DEL COMUNE DI PINO TORINESE:

\_\_\_\_\_

LA TITOLARE DELLA STRUTTURA DELL'INFANZIA:

\_\_\_\_\_

# **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINO TORINESE E LE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE PRESENTI NEL NOSTRO TERRITORIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE .**

L'anno duemilaventicinque, addì ..... del mese di ....., in Pino Torinese, in una sala del Palazzo Comunale,

## **TRA**

Il **Comune di Pino Torinese**, con sede in Piazza Municipio 8, P.IVA 01984460012 – C.F. 82000370013, rappresentato dal dott. Stefano Delfino, responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali,

## **E**

- “IL GIROTONDO” s.n.c. - Via Valle Balbiana n. 33 – Pino Torinese, rappresentato dalla titolare Sig.ra TARICCO MONICA, nata il 13/03/1971 a TORINO residente in PINO TORINESE Via CHIERY-PECETTO 4  
C.F. TRCMNC71C53L219N  
P.IVA 09975940017

## **CONSIDERATO CHE**

1. Sul territorio del Comune di Pino Torinese non esistono asili nido e micro-nidi comunali.
2. Il D. Lgs. 65/2017 disciplina la “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Il piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 5 ottobre 2021, definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione ed istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 65/2017, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 dello stesso e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
4. I seguenti servizi per la prima infanzia presenti sul territorio di Pino Torinese, “La gang del bosco” con sede in via Biscaretti n. 2/3, “Il Girotondo” con sede in via Valle Balbiana n. 33 e “L'Isola che non c'è” con sede in via Maria Cristina n. 26, erogano un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Pino Torinese, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 65/2017, intende intervenire per il sostegno ed il potenziamento delle attività, data la loro importante finalità sociale ed educativa, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dei tempi di lavoro e di cura ed in risposta alle esigenze delle famiglie.
5. Con D.G.R. n. 18-8340/2024/XI del 25/03/2024 la Giunta Regionale ha approvato il proprio atto d'indirizzo per il proseguimento per il 2024 dell'azione di supporto ai servizi educativi per l'infanzia, del “Piano di azione nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione annualità 2024”, insieme alle disposizioni sul riparto delle risorse regionali, che ammontano complessivamente a 4.701.451,00 euro, ovvero il 20% circa delle risorse statali.

Con note procedurali in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2024, n. 18-8340, la Regione Piemonte raccomanda di impegnare le risorse entro il 31/12/2025.

Con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha approvato il proseguimento per il 2024 delle tipologie di intervento che i Comuni potranno attuare con riferimento alle risorse ministeriali e regionali provenienti dal Piano d'Azione nazionale di cui all'art. 12 Dlgs 65/2017, con l'obiettivo di sostenere e potenziare la rete dei servizi alla prima infanzia piemontesi. Gli interventi previsti sono:

1) sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

2) riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni

3) sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera, al fine di superare progressivamente gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;

4) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e per la promozione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT).

6. La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18 settembre 2024 ha approvato il riparto fra i Comuni piemontesi beneficiari delle risorse del fondo nazionale e delle risorse in compartecipazione regionale.

Considerato quanto sopra, in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n..... del .....

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – OGGETTO**

La D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e la Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 della Regione Piemonte hanno approvato l'atto d'indirizzo per la programmazione degli interventi per l'anno 2024 (con indicazione di impegnare le risorse entro il 31/12/2025), e hanno previsto il riparto dei contributi ai comuni piemontesi per favorire il sostegno dei costi di gestione dei servizi della prima infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata.

I titolari dei servizi educativi sopra citati garantiscono, attraverso il supporto finanziario dell'Ente, lo svolgimento degli interventi definiti all'art. 2 della presente convenzione.

### **ART. 2 - CONDIZIONI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La titolare della struttura per l'infanzia garantisce che le risorse assegnate dalla Regione al Comune verranno utilizzate, entro il 31/12/2025 per le seguenti finalità, come previsto nella risposta alla rilevazione citata in premessa:

1. Sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

In questa voce rientrano a titolo esemplificativo:

- costi sostenuti per il personale
- costi sostenuti per le utenze
- approvvigionamenti di beni materiali
- manutenzione ordinaria
- sanificazione dei locali
- costi di gestione per favorire l'accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente abili, sia costi di parte corrente, ma anche costi d'investimento, quali ad esempio opere di abbattimento di barriere architettoniche

In riferimento a tale punto la titolare impiega risorse pari al **80%** dell'importo erogato.

2. Riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni, impiegando risorse pari al **20%** dell'importo erogato.

Le riduzioni vengono definite dai titolari delle strutture secondo le seguenti fasce ISEE:

#### Fasce di reddito

<b>FASCIA 1</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 6.000,00</b>
<b>FASCIA 2</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 6.000,01 euro ed euro 15.000,00</b>
<b>FASCIA 3</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 15.000,01 euro ed euro 35.000,00</b>
<b>FASCIA 4</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE superiore ad euro 35.000,00</b>

La percentuale di rimborso viene stabilita dai titolari delle strutture in maniera proporzionale e tiene anche conto della presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, di bambini/e in affidamento o in adozione.

La diversa destinazione delle risorse rispetto a quanto qui pattuito deve essere illustrata e documentata secondo quanto indicato nel successivo articolo 3.

### ART. 3 – CONTRIBUTIONI

Per l'anno 2024 (anno scolastico 2024-2025 e finanziariamente fino al 31 dicembre 2025), in attuazione del Piano di Azione Nazionale di cui al D.Lgs. 65/2017 ed a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e della Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 da parte della Regione, con le quali sono state definite le quote di contribuzione regionale e statale per ciascun comune partecipante all'iniziativa (rispettivamente per Pino Torinese € 10.228,14 quale quota contributo regionale ed € 31.830,30 quale quota contributo statale), il Comune di Pino Torinese erogherà la somma di **€ 42.058,44** per una capacità ricettiva pari a **n. 54** posti, sulla base della rilevazione informatica attivata presso i Comuni piemontesi finalizzata ad attestare il numero di minori frequentanti le strutture per l'infanzia di fascia 0-2 anni nel periodo dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2024, così suddivisi:

- n. 15 posti per "LA GANG DEL BOSCO"
- n. 25 posti per "IL GIROTONDO"
- n. 14 posti per "L'ISOLA CHE NON C'E".

L'importo attribuito ad ogni struttura moltiplicando la quota a posto bimbo di € 778,86 per il numero di posti presenti in ogni asilo, è il seguente:

**€ 11.682,90** a "LA GANG DEL BOSCO"

**€ 19.471,50** a "IL GIROTONDO"

**€ 10.904,04** a "L'ISOLA CHE NON C'E'

Il Comune provvederà al pagamento delle suddette somme, previa verifica del DURC, operando le ritenute fiscali di legge. Successivamente il titolare del servizio presenterà una relazione descrittiva circa l'utilizzo del contributo, dei risultati conseguiti e della documentazione necessaria allo scopo **entro e non oltre la fine di febbraio 2026**.

Nel caso in cui la rendicontazione presentata non sia coerente e veritiera, il Comune si riserva la facoltà di esigere la restituzione del contributo erogato.

Ai sensi della normativa regionale vigente e per le finalità indicate, il Comune si impegna ad inoltrare istanza alla Regione Piemonte per eventuali ulteriori contributi e ad erogarli a favore del titolare del servizio.

#### **ART. 4 – VALIDITA' E DURATA CONVENZIONE**

La Convenzione ha validità per l'anno scolastico 2024-2025 e per ulteriori spese da sostenersi fino al 31 dicembre 2025. Potrà essere prorogata soltanto se ciò sia espressamente ammesso in atti e provvedimenti regionali e nel caso possano essere confermati tutti i contenuti della presente, nessuno escluso.

Tale Convenzione sostituisce integralmente le precedenti Convenzioni stipulate con le titolari delle strutture dell'infanzia, le quali a far data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, perdono di efficacia.

#### **ART. 5 – VIGILANZA**

Ferma restando l'autonomia operativa del titolare del servizio, al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Pino Torinese può eseguire verifiche, richiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sulla base delle esigenze rappresentate dalle famiglie e nel perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 65/2017.

Entrambe le parti possono richiedere l'indizione di incontri e/o riunioni di verifica, secondo necessità.

#### **ART. 6 – INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE**

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da parte del titolare del servizio, per i seguenti motivi:

- reiterata negligenza nella conduzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- cessione parziale o totale della convenzione;
- sospensione o interruzione del servizio per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore;
- allorché il titolare del servizio si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- allorché il titolare del servizio non sia più in possesso delle autorizzazioni previste per l'effettuazione del servizio dalle normative vigenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di contestare al titolare del servizio, di volta in volta, ogni negligenza nella conduzione del servizio.

## **ART. 7 – VARIAZIONI**

Qualora durante la vigenza della presente convenzione si dovessero ravvisare nuove esigenze, le parti, di comune accordo, convengono di apportare le necessarie variazioni e di effettuare le eventuali integrazioni nel rispetto delle vigenti normative di settore e di contabilità pubblica.

## **ART. 8 – SPESE DELL'ATTO DI CONVENZIONE**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del titolare del servizio.

## **ART. 9 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione la parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni emanati in materia, nonché a tutte le normative applicabili del Codice Civile.

## **ART. 10 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.

## **ART. 11 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che possa derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Pino Torinese, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO DEL COMUNE DI PINO TORINESE:

\_\_\_\_\_

LA TITOLARE DELLA STRUTTURA DELL'INFANZIA:

\_\_\_\_\_

# **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PINO TORINESE E LE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE PRESENTI NEL NOSTRO TERRITORIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DELLA REGIONE PIEMONTE .**

L'anno duemilaventicinque, addì ..... del mese di ....., in Pino Torinese, in una sala del Palazzo Comunale,

## **TRA**

Il **Comune di Pino Torinese**, con sede in Piazza Municipio 8, P.IVA 01984460012 – C.F. 82000370013, rappresentato dal dott. Stefano Delfino, responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali,

## **E**

- “L'ISOLA CHE NON C'E'” - Via Maria Cristina n. 26 – Pino Torinese, rappresentato dalla titolare Sig.ra FIORONE ANNA, nata il 19/05/1975 a TORINO residente in PINO TORINESE Via BELLARIA 14  
C.F. FRNNNA75E59L219W  
P.IVA 07621150015

## **CONSIDERATO CHE**

1. Sul territorio del Comune di Pino Torinese non esistono asili nido e micro-nidi comunali.
2. Il D. Lgs. 65/2017 disciplina la “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Il piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 5 ottobre 2021, definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione ed istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. 65/2017, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 dello stesso e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
4. I seguenti servizi per la prima infanzia presenti sul territorio di Pino Torinese, “La gang del bosco” con sede in via Biscaretti n. 2/3, “Il Girotondo” con sede in via Valle Balbiana n. 33 e “L'Isola che non c'è” con sede in via Maria Cristina n. 26, erogano un servizio di interesse pubblico. Il Comune di Pino Torinese, nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. 65/2017, intende intervenire per il sostegno ed il potenziamento delle attività, data la loro importante finalità sociale ed educativa, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dei tempi di lavoro e di cura ed in risposta alle esigenze delle famiglie.
5. Con D.G.R. n. 18-8340/2024/XI del 25/03/2024 la Giunta Regionale ha approvato il proprio atto d'indirizzo per il proseguimento per il 2024 dell'azione di supporto ai servizi educativi per l'infanzia, del “Piano di azione nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione annualità 2024”, insieme alle disposizioni sul riparto delle risorse regionali, che ammontano complessivamente a 4.701.451,00 euro, ovvero il 20% circa delle risorse statali.

Con note procedurali in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 25 marzo 2024, n. 18-8340, la Regione Piemonte raccomanda di impegnare le risorse entro il 31/12/2025.

Con la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha approvato il proseguimento per il 2024 delle tipologie di intervento che i Comuni potranno attuare con riferimento alle risorse ministeriali e regionali provenienti dal Piano d'Azione nazionale di cui all'art. 12 Dlgs 65/2017, con l'obiettivo di sostenere e potenziare la rete dei servizi alla prima infanzia piemontesi. Gli interventi previsti sono:

1) sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

2) riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni

3) sostegno ai costi per la gestione e il potenziamento dei servizi di sezione primavera, al fine di superare progressivamente gli anticipi all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;

4) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107 del 2015 e per la promozione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT).

6. La Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18 settembre 2024 ha approvato il riparto fra i Comuni piemontesi beneficiari delle risorse del fondo nazionale e delle risorse in compartecipazione regionale.

Considerato quanto sopra, in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. .... del .....

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – OGGETTO**

La D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e la Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 della Regione Piemonte hanno approvato l'atto d'indirizzo per la programmazione degli interventi per l'anno 2024 (con indicazione di impegnare le risorse entro il 31/12/2025), e hanno previsto il riparto dei contributi ai comuni piemontesi per favorire il sostegno dei costi di gestione dei servizi della prima infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata.

I titolari dei servizi educativi sopra citati garantiscono, attraverso il supporto finanziario dell'Ente, lo svolgimento degli interventi definiti all'art. 2 della presente convenzione.

### **ART. 2 - CONDIZIONI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La titolare della struttura per l'infanzia garantisce che le risorse assegnate dalla Regione al Comune verranno utilizzate, entro il 31/12/2025 per le seguenti finalità, come previsto nella risposta alla rilevazione citata in premessa:

1. Sostegno ai costi di gestione dei servizi a titolarità pubblica e privata, presenti, autorizzati e attivi sul territorio comunale con l'obiettivo di consolidare la rete dei servizi educativi per l'infanzia, di favorire il pieno utilizzo dei posti esistenti e anche per ridurre la partecipazione economica delle

famiglie alle spese di funzionamento dei servizi (a solo titolo d'esempio, costi del personale, utenze, approvvigionamenti di beni materiali, manutenzione ordinaria, costi aggiuntivi relativi alla presenza nei servizi di bambini disabili, ecc.);

In questa voce rientrano a titolo esemplificativo:

- costi sostenuti per il personale
- costi sostenuti per le utenze
- approvvigionamenti di beni materiali
- manutenzione ordinaria
- sanificazione dei locali
- costi di gestione per favorire l'accesso nei servizi educativi dei bambini diversamente abili, sia costi di parte corrente, ma anche costi d'investimento, quali ad esempio opere di abbattimento di barriere architettoniche

In riferimento a tale punto la titolare impiega risorse pari al **80%** dell'importo erogato.

2. Riduzione delle tariffe praticate nei servizi in propria titolarità e per contribuire alla riduzione delle tariffe praticate nei servizi in titolarità privata inclusi nelle rilevazioni, impiegando risorse pari al **20%** dell'importo erogato.

Le riduzioni vengono definite dai titolari delle strutture secondo le seguenti fasce ISEE:

#### Fasce di reddito

<b>FASCIA 1</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE pari o inferiore ad euro 6.000,00</b>
<b>FASCIA 2</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 6.000,01 euro ed euro 15.000,00</b>
<b>FASCIA 3</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE compreso tra i 15.000,01 euro ed euro 35.000,00</b>
<b>FASCIA 4</b>	<b>Utenti il cui nucleo familiare presenti un'attestazione ISEE superiore ad euro 35.000,00</b>

La percentuale di rimborso viene stabilita dai titolari delle strutture in maniera proporzionale e tiene anche conto della presenza di fratelli/sorelle gemelli/e, di bambini/e in affidato o in adozione.

La diversa destinazione delle risorse rispetto a quanto qui pattuito deve essere illustrata e documentata secondo quanto indicato nel successivo articolo 3.

### ART. 3 – CONTRIBUTIONI

Per l'anno 2024 (anno scolastico 2024-2025 e finanziariamente fino al 31 dicembre 2025), in attuazione del Piano di Azione Nazionale di cui al D.Lgs. 65/2017 ed a seguito dell'adozione della D.G.R. n. 18-8340 del 25/03/2024 e della Determinazione Dirigenziale n. 512/A1511C/2024 del 18/09/2024 da parte della Regione, con le quali sono state definite le quote di contribuzione regionale e statale per ciascun comune partecipante all'iniziativa (rispettivamente per Pino Torinese € 10.228,14 quale quota contributo regionale ed € 31.830,30 quale quota contributo statale), il Comune di Pino Torinese erogherà la somma di **€ 42.058,44** per una capacità ricettiva pari a **n. 54** posti, sulla base della rilevazione informatica attivata presso i Comuni piemontesi finalizzata ad attestare il numero di minori frequentanti le strutture per l'infanzia di fascia 0-2 anni nel periodo dal 2 gennaio 2023 al 15 febbraio 2024, così suddivisi:

n. 15 posti per "LA GANG DEL BOSCO"

n. 25 posti per "IL GIROTONDO"

n. 14 posti per "L'ISOLA CHE NON C'E".

L'importo attribuito ad ogni struttura moltiplicando la quota a posto bimbo di € 778,86 per il numero di posti presenti in ogni asilo, è il seguente:

€ 11.682,90 a “LA GANG DEL BOSCO”

€ 19.471,50 a “IL GIROTONDO”

€ 10.904,04 a “L'ISOLA CHE NON C'E'

Il Comune provvederà al pagamento delle suddette somme, previa verifica del DURC, operando le ritenute fiscali di legge. Successivamente il titolare del servizio presenterà una relazione descrittiva circa l'utilizzo del contributo, dei risultati conseguiti e della documentazione necessaria allo scopo **entro e non oltre la fine di febbraio 2026**.

Nel caso in cui la rendicontazione presentata non sia coerente e veritiera, il Comune si riserva la facoltà di esigere la restituzione del contributo erogato.

Ai sensi della normativa regionale vigente e per le finalità indicate, il Comune si impegna ad inoltrare istanza alla Regione Piemonte per eventuali ulteriori contributi e ad erogarli a favore del titolare del servizio.

#### **ART. 4 – VALIDITA' E DURATA CONVENZIONE**

La Convenzione ha validità per l'anno scolastico 2024-2025 e per ulteriori spese da sostenersi fino al 31 dicembre 2025. Potrà essere prorogata soltanto se ciò sia espressamente ammesso in atti e provvedimenti regionali e nel caso possano essere confermati tutti i contenuti della presente, nessuno escluso.

Tale Convenzione sostituisce integralmente le precedenti Convenzioni stipulate con le titolari delle strutture dell'infanzia, le quali a far data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, perdono di efficacia.

#### **ART. 5 – VIGILANZA**

Ferma restando l'autonomia operativa del titolare del servizio, al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Pino Torinese può eseguire verifiche, richiedere informazioni e chiarimenti, formulare proposte sulla base delle esigenze rappresentate dalle famiglie e nel perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs. 65/2017.

Entrambe le parti possono richiedere l'indizione di incontri e/o riunioni di verifica, secondo necessità.

#### **ART. 6 – INADEMPIENZE E CAUSE RISOLUTIVE**

L'Amministrazione Comunale può dichiarare la risoluzione della presente convenzione, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni da parte del titolare del servizio, per i seguenti motivi:

- reiterata negligenza nella conduzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- cessione parziale o totale della convenzione;
- sospensione o interruzione del servizio per qualsiasi causa, escluse quelle di forza maggiore;
- allorché il titolare del servizio si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- allorché il titolare del servizio non sia più in possesso delle autorizzazioni previste per l'effettuazione del servizio dalle normative vigenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di contestare al titolare del servizio, di volta in volta, ogni negligenza nella conduzione del servizio.

#### **ART. 7 – VARIAZIONI**

Qualora durante la vigenza della presente convenzione si dovessero ravvisare nuove esigenze, le parti, di comune accordo, convengono di apportare le necessarie variazioni e di effettuare le eventuali integrazioni nel rispetto delle vigenti normative di settore e di contabilità pubblica.

**ART. 8 – SPESE DELL’ATTO DI CONVENZIONE**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico del titolare del servizio.

**ART. 9 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione la parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni emanati in materia, nonché a tutte le normative applicabili del Codice Civile.

**ART. 10 – REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso.

**ART. 11 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che possa derivare nel corso del servizio e nell’applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Pino Torinese,.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO DEL COMUNE DI PINO TORINESE:

\_\_\_\_\_

LA TITOLARE DELLA STRUTTURA DELL'INFANZIA:

\_\_\_\_\_



# COMUNE DI PINO TORINESE

Città metropolitana di Torino  
Servizio Finanziario

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile per la proposta di deliberazione ad oggetto: CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI PRESENTI IN TERRITORIO COMUNALE – DIRETTIVA CIRCA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE.

Pino Torinese, li 22/04/2025

Il Responsabile del  
Servizio Finanziario  
*D.ssa Claudia EBLOVI*  
*(firmato digitalmente)*



# COMUNE DI PINO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Delibera di  
Giunta Comunale N.55

Reg. Deliberazioni Anno 2025

**OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'UTILIZZO DELLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI PRESENTI IN TERRITORIO COMUNALE – DIRETTIVA CIRCA LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE.**

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'art. 107, comma 3, lettera h), del D.Lgs 267/2000

si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal **09 maggio 2025**

ed è contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Pino Torinese, lì 09 maggio 2025

Il Segretario Generale  
PALERMITI Daniele  
*(firmato digitalmente)*